

BVGer D-5485/2020 vom 26. November 2020

Bundesverwaltungsgericht, 2020-11-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-5485_2020

FR: TAF D-5485/2020 du 26 novembre 2020

IT: TAF D-5485/2020 del 26 novembre 2020

Regeste

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]) alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2

In premessa il Tribunale osserva come le due cause riguardanti la ricorrente ed il marito (quest'ultima di cui al ruolo D-5482/2020), che sono pure state oggetto di due decisioni separate da parte dell'autorità inferiore malgrado l'unione degli incarti, non riguardano essenzialmente fattispecie coincidenti (cfr. a contrario Moser/Beusch/ Kneubühler, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2a ed. 2013, n. 3.17, pag. 144 seg.). Non appare pertanto giudizioso congiungere le cause, ciò che d'altronde non viene neppure richiesto dall'insorgente. Tuttavia il Tribunale avrà premura che le stesse vengano evase parallelamente.

E. 3

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4

Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 5

Nella decisione querelata, l'autorità resistente ha in primo luogo ritenuto la minore età dichiarata dall'interessata in corso di procedura come inverosimile, sulla base sia di diverse incoerenze relative alle allegazioni da lei rese circa il suo iter scolastico e personale, sia per la mancanza di un documento di legittimazione che ne comprovasse l'età allegata. Inoltre, apparirebbe strano e poco trasparente che ella abbia indicato alle autorità svizzere del N._____ una data di nascita incompleta (" ... "). In secondo luogo ha altresì ritenuto non credibili le allegazioni della richiedente l'asilo inerenti il fatto che il padre e lo zio abbiano fatto parte dell(...) e che membri del gruppo di Al-Shabaab abbiano cercato di arruolarli, poiché l'interessata avrebbe reso delle dichiarazioni in merito incoerenti, a tratti anche vaghe e poco sostanziate. Ad uguale conclusione è giunta la SEM circa il fatto che le sevizie sarebbero state commesse dai membri di Al-Shabaab poiché ella era figlia di un uomo da loro conosciuto e ricercato, in quanto sostanzialmente l'incontro con gli stessi sarebbe avvenuto del tutto casualmente, ella non conosceva personalmente tali individui, né li avrebbe più visti né sentiti successivamente, oltretutto in tale circostanza sarebbe pure stata stuprata l'amica che l'accompagnava. Ciò escluderebbe sia che essi l'abbiano cercata personalmente, sia che le violenze perpetrate nei suoi confronti avessero altro scopo che quello di un'aggressione sessuale fine a sé stessa. Una persecuzione riflessa, per la quale il gruppo armato precipitato sarebbe intenzionato a cercarla ed a trovarla, non sarebbe pertanto verosimile. Inoltre, le preoccupazioni da lei esternate in caso di ritorno in Somalia nei confronti del gruppo Al-Shabaab, sarebbero inficcate anche poiché, nella prima audizione quale presunta minore, lei avrebbe unicamente allegato di essere espatriata perché non poteva andare a scuola e non poteva vivere in pace, senza tuttavia nominare il suo timore per un possibile incontro con gli uomini del gruppo summenzionato. Del resto, sempre durante la medesima audizione, ella ha negato di avere avuto dei problemi con terze persone, al di là della famiglia della zia. Le altre sue asserzioni sono state valutate dalla SEM dal profilo della rilevanza ex art. 3 LAsi. In merito, ha dapprima osservato come ella possa contare sulla protezione del marito, quindi di una persona di sesso maschile, ciò che permetterebbe di escludere un fondato timore di persecuzione di natura sessuale in caso di ritorno nel suo Paese d'origine in conformità con la giurisprudenza del Tribunale presentata nella DTAF 2014/27. Anche il parere al progetto di decisione non modificerebbe le conclusioni sopra esposte. Invero, l'argomentazione della sua rappresentante legale secondo la quale non si potrebbe escludere che se ella non fosse stata riconosciuta come la figlia di suo padre, avrebbe potuto essere liberata senza subire violenze, alla luce anche della giurisprudenza dello scrivente Tribunale, non solo apparirebbe pretestuosa, bensì pure estremamente ingenua. Altresì, la circostanza che lei attualmente sarebbe sposata, e che potrebbe pertanto contare sulla protezione del marito, di convesso escluderebbe sia l'eventualità di un matrimonio forzato che di una persecuzione legata al genere, ai sensi della giurisprudenza succitata, in caso di un ritorno in Somalia. D'altronde, il riconoscimento della qualità di rifugiato presupporrebbe l'esistenza di una minaccia attuale che non sarebbe data in specie, in quanto la concessione dell'asilo non avrebbe come fine la riparazione di un torto subito in passato. Riguardo poi le evenienze che sarebbero successe alla richiedente dopo le violenze subite da parte dei familiari e della società adottate dalla sua rappresentante legale, d'un canto l'elenco fornito di tali circostanze sarebbe esaustivo e d'altro canto il suo vissuto dopo gli stupri sarebbe stato parimenti poco credibile, in quanto vi sarebbero state nelle sue allegazioni alcune incongruenze. Infine, attinente la scelta della procedura celere invece del passaggio alla procedura ampliata per il caso di specie, segnalata nelle osservazioni dalla rappresentante legale, la SEM ha rilevato come il numero

di giorni da ella trascorsi nel Centro federale d'asilo, al quale è stata assegnata, non sarebbe imputabile all'accertamento dei fatti rilevanti, quanto piuttosto alla procedura Dublino. Invero, al contrario di quanto affermato nel parere, la fattispecie dell'interessata non sarebbe stata complessa sotto il profilo dell'asilo.

E. 6

Con il suo gravame, la ricorrente ha avversato in toto le tesi e le conclusioni presentate nella decisione avversata. Innanzitutto, in assenza di una perizia medica che ne attesti con un sufficiente grado di certezza scientifica l'età, la ricorrente non avrebbe potuto essere ritenuta maggiorenne nel corso della procedura di prima istanza. Inoltre, nella valutazione delle allegazioni dell'interessata sulla sua età anagrafica, la SEM non avrebbe considerato né il contesto socio-culturale dalla quale ella proviene, né diversi elementi personali immanenti alla stessa, in merito al suo percorso ed al suo stato di salute. Peraltro, non si comprenderebbe quale giovamento ne avrebbe potuto trarre l'insorgente nel dichiarare un'età non conforme a quella reale, in quanto ella proverrebbe da un Paese verso il quale l'esecuzione dell'allontanamento risulterebbe notoriamente inesigibile a prescindere dall'età del richiedente l'asilo. Da ultimo, il formulario dell'autorità del N._____, non farebbe parte della procedura d'asilo della ricorrente, oltretutto non sarebbe chiaro in quali circostanze il medesimo sia stato compilato. Malgrado l'insorgente sia divenuta maggiorenne in corso di procedura, la questione rimarrebbe per lei d'interesse, per quanto attinente la corretta indicazione dei suoi dati anagrafici. Proseguendo, l'interessata sostiene che l'applicazione nel suo caso della procedura celere invece che di quella ampliata, sarebbe incoerente rispetto alla lettera ed allo spirito degli art. 26 cpv. 1 e 37 cpv. 2 LAsi. Tale scelta avrebbe inoltre concorso ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente determinanti da parte della SEM, provocando una lesione del suo diritto di difesa, a causa dei termini stretti che caratterizzerebbero la procedura celere. Nel merito, ha ritenuto le sue allegazioni verosimili, in quanto coerenti e non contraddittorie e non si potrebbe escludere la circostanza che se ella non fosse stata riconosciuta quale figlia di suo padre, avrebbe potuto essere liberata. Dal profilo dell'art. 3 LAsi, la SEM avrebbe proceduto ad una valutazione parziale e non esaustiva del timore di persecuzioni future. Il fatto che lei avrebbe contratto matrimonio, non sarebbe infatti un pretesto per "annullare l'individualità della donna" (cfr. p.to 9, pag. 13 del ricorso) e valutare il timore di persecuzione soltanto dal lato dell'unione con il marito. Invero il marito, per diversi motivi, potrebbe non essere più presente nella vita della richiedente in caso di un suo ritorno in patria. Inoltre, sarebbe il sistema statale e non un uomo che dovrebbe garantirle protezione, ciò che nel contesto di provenienza è da escludere, come pure che ella possa ottenere un processo equo in ordine allo stupro subito. A ciò andrebbe aggiunto che il coniuge non sarebbe a conoscenza degli abusi da lei subiti in Somalia. Non si potrebbe quindi sapere come il medesimo ed il suo clan potrebbero reagire nel caso in cui ne venissero a conoscenza, ma sarebbe desumibile che ciò potrebbe risultare un problema. Nel contesto d'origine, anche familiare, dell'interessata, le vittime di stupro subirebbero una doppia violenza, in quanto oltretutto a quanto già subito, si aggiungerebbe una stigmatizzazione per lo stesso. Nella decisione avversata, l'autorità inferiore non avrebbe inoltre tenuto conto di alcuni fatti giuridicamente rilevanti, non accertando pertanto in modo completo gli stessi. In primo luogo, non si sarebbe espressa in merito alle molestie subite dalla richiedente nel 2015 da parte dell'uomo con il quale avrebbe dovuto contrarre forzatamente un matrimonio, come neppure sull'efferata violenza carnale da lei subita. Tali evenienze, sarebbero da considerare verosimili e andrebbero analizzate alla luce di "motivi imperativi", in quanto la

richiedente è stata perseguitata nel suo Paese d'origine a causa del suo genere femminile, tutt'ora sarebbe traumatizzata, soffrendo di una sindrome depressiva correlata ad un disturbo post-traumatico da stress - ciò che la SEM avrebbe pure omesso di valutare - per i quali beneficerebbe di una terapia farmacologica psichiatrica ed un accompagnamento terapeutico. Lo stesso Tribunale, nella sua sentenza D-6301/2018 del 23 aprile 2020, avrebbe peraltro riconosciuto che il trauma subito da una vittima di stupro possa costituire un motivo grave che giustificerebbe la concessione dell'asilo, anche in assenza di un rischio di persecuzione futura. Pertanto, a fronte delle esperienze traumatizzanti vissute dalla ricorrente in ragione del suo genere, aggravate anche dall'età nella quale le sarebbero occorse, il suo ritorno in Somalia sarebbe psicologicamente impossibile ed andrebbero considerate quali "motivi imperativi" ai sensi del riconoscimento della sua qualità di rifugiato. Infine, ella avrebbe ora un fondato timore di essere esposta a future persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo, in ragione dello stigma sociale correlato alla sua condizione di vittima di violenze sessuali, che comporterebbe una nuova vittimizzazione della medesima. Neppure tali circostanze sarebbero state, a torto, prese in considerazione dalla SEM nel quadro della sua valutazione con riferimento ai motivi specifici di fuga femminili e dell'appartenenza ad un gruppo sociale determinato di cui all'art. 3 LAsi.

E. 7

La ricorrente ritiene dapprima che l'autorità inferiore la abbia, a torto, considerata quale maggiorenne in corso di procedura.

E. 7.1

Qualora la questione della minore età dell'interessato sia contestata, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo lo stesso determinante a livello procedurale. Questo in quanto, la qualità di minore non accompagnato, impone alla SEM il rispetto di alcune esigenze procedurali nell'ambito della trattazione della domanda d'asilo (cfr. art. 17 cpv. 3 LAsi), che se non ossequiate possono condurre all'annullamento della decisione avversata e alla retrocessione degli atti all'autorità inferiore (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3; DTAF 2014/30; cfr. anche tra le tante le sentenze del Tribunale D-6216/2018 del 10 luglio 2020 consid. 3.1 e D-6765/2019 del 17 gennaio 2020 consid. 4).

E. 7.2

Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni e testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; Kölz/Häner/Bertschi, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 seg.). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. anche Christoph

Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], *Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG*, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9).

E. 7.3

Ciò nondimeno, qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti giuridicamente rilevanti, occorre fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 CC. L'onere della prova della minore età incombe al richiedente asilo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato l'abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1-5.4 con ulteriori riferimenti ivi citati).

E. 7.4

È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì deve essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 7.5

Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione dell'età di un richiedente asilo. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti, così come sui risultati delle audizioni in relazione al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia familiare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l'art. 26 cpv. 2 LAsi). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5 e riferimenti ivi citati).

E. 7.6.1

Per quanto concerne il caso in analisi, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha considerato maggiorenne l'insorgente non ritenendo opportuno istruire ulteriormente la questione.

E. 7.6.2

Occorre in merito rilevare che già dalle dichiarazioni della ricorrente riguardo la sua età, per la loro incoerenza e contraddittorietà, si può giungere difatti a tale conclusione. Inizialmente l'interessata interrogata su quanti anni avesse, dopo aver fornito la sua data di nascita, ha risposto di averne (...). Invitata in seguito a riferire quanti anni avesse al momento del suo espatrio, avvenuto nel 2015, ha asserito averne avuti (...), allorché invece ne avrebbe dovuto avere (...) o (...) anni. Ha inoltre asserito di avere avuto (...) anni allorché avrebbe smesso di frequentare la scuola nel (...) 2015, quando invece secondo i calcoli ne avrebbe dovuto avere (...) di anni. Ogni volta che la ricorrente veniva resa edotta delle incongruenze delle età da lei dichiarate riguardo al suo percorso biografico rispetto alla data di nascita asserita del (...), ha sempre addotto quale motivazione che così le avrebbero insegnato a contare nel suo Paese d'origine, ovvero di non aspettare il giorno della data di nascita, ma di calcolare lo stesso appena inizierebbe l'anno (cfr. verbale 1, p.to 1.06, pag. 3 e p.to 8.01, pag. 13). Tuttavia, tale spiegazione non appare convincente, sia poiché la ricorrente è stata richiamata più volte dalla funzionaria incaricata a rispondere esattamente ai quesiti da lei posti, sia perché, anche avesse ragionato in tale modo, al momento della sua fuga dal Paese d'origine, avrebbe avuto (...) anni e non (...) come da lei dichiarato, come rettamente sollevato anche nella decisione avversata. Inoltre essa ha dimostrato di sapere comunque fare di conto e rispondere precisamente, come richiestole, quando le è stato chiesto quanti anni avesse quando ha iniziato a frequentare la scuola serale (ovvero nel ... del ...) rispondendo di avere avuto (...) anni, e non invece (...) anni come invece avrebbe risposto seguendo il suo ragionamento (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 6). Alla luce di tali evenienze, neppure può essere dato credito alla sua asserzione di essersi dimenticata di quanto dettò poco prima dalla collaboratrice della SEM per ben due volte, ovvero di rispondere con precisione alle sue domande (cfr. verbale 1, p.to 1.06, pag. 3 seg. e p.to 1.17.04, pag. 6), per scusare le sue imprecisioni. Nemmeno le spiegazioni fornite dalla ricorrente nel gravame, per la loro inconsistenza, non conducono il Tribunale ad altra conclusione.

E. 7.6.3

A tali elementi dissonanti, si aggiunga che l'insorgente, dal canto suo, non ha depositato alcun documento di legittimazione o d'identità ai sensi dell'art. 1a lett. c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), né alcun mezzo di prova a sostegno della sua asserita minore età.

E. 7.6.4

Nel complesso il Tribunale ritiene dunque fondata la valutazione di cui all'avversata decisione e ciò tenuto conto anche delle peculiarità del caso in esame. In tale contesto, non vi era in particolare alcuna necessità di ordinare una perizia medico-legale al fine di accertare la sua età anagrafica come proposto nel gravame dalla ricorrente, che con ogni probabilità non avrebbe contribuito a chiarire ulteriormente i fatti giuridicamente rilevanti, essendo in particolare che l'insorgente, anche si fosse ritenuta verosimile la data di nascita da lei avanzata, si trovava molto vicino al compimento del diciottesimo anno d'età. Pertanto, in presenza di una fattispecie sufficientemente acclarata, è alla richiedente che va imputata l'assenza di prova - da intendersi al grado della verosimiglianza - quanto all'asserita minore età, come già sopra esposto (cfr. consid. 7.3). In definitiva, v'è dunque da partire dall'assunto che la ricorrente non sia riuscita a rendere verosimile la propria supposta minore età, e che la conclusione circa la maggiore età della stessa, così come concluso dalla SEM, sia da confermare.

E. 8

Proseguendo, l'insorgente si prevale nel suo atto ricorsuale, in relazione alla scelta della procedura celere da parte dell'autorità resistente, della violazione delle disposizioni di diritto federale applicabili, come pure di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente determinanti (cfr. per la questione anche supra consid. 7.2) della causa e della violazione del suo diritto di difesa, per il che risulta d'uopo esaminare il fondamento o meno di tali censure d'ordine formale.

E. 8.1

Concernente lo smistamento tra la procedura celere ai sensi dell'art. 26c LAsi e la procedura ampliata di cui all'art. 26d LAsi, il Tribunale si è già espresso in merito nella sua sentenza di principio E-6713/2019 del 9 giugno 2020 (prevista per la pubblicazione quale DTAF) alla quale si rinvia per ulteriori dettagli. Rispetto a quanto considerato nella giurisprudenza precitata, il Tribunale rileva tuttavia come in particolare non vi sia alcun diritto rivendicabile per la trattazione di una domanda d'asilo nella procedura celere o in quella ampliata (cfr. consid. 9.2 della sentenza del Tribunale succitata). Malgrado ciò, la trattazione di un caso nella procedura celere invece che in quella ampliata, può comportare, in alcuni casi, in connessione con il termine ricorsuale di sette giorni lavorativi, la violazione della garanzia della via giudiziaria ai sensi dell'art. 29a Cost. (RS 101), nonché nello stesso tempo la violazione dell'art. 13 CEDU in combinato disposto con l'art. 3 CEDU (cfr. consid. 9 e 10 della sentenza di principio citata; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-4134/2020 del 14 settembre 2020 consid. 5.2).

E. 8.2

Nel caso in parola, l'autorità inferiore ha dapprima svolto una procedura Dublino per la presa in carico della ricorrente da parte dell'M. _____ (cfr. art. 26b LAsi), come pure una prima audizione per minorenni non accompagnati l'(...) gennaio 2020 e diversi accertamenti medici. Tali atti istruttori, sono tutti da ascrivere alla fase preparatoria, che si è conclusa con la decisione della SEM del 4 agosto 2020, comunicante la fine della procedura Dublino e la trattazione della domanda d'asilo dell'insorgente in procedura nazionale (cfr. atto SEM n. 89/1). Ora, poiché la domanda d'asilo era stata presentata dalla richiedente l'asilo già in data (...) dicembre 2019 (cfr. atto SEM n. 10/2), appare pacifico che l'autorità sindacata ha superato di molto il termine di 21 giorni legalmente regolamentato per la fase preparatoria. Anche la fase decisionale successiva, ha superato di gran lunga il termine legale previsto di otto giorni lavorativi, in quanto la prima audizione sui motivi d'asilo dell'interessata si è svolta solamente il (...) agosto 2020 (cfr. atto SEM n. 100/13), seguita da un ulteriore colloquio il (...) settembre 2020 (cfr. atto SEM n. 107/8), quando invece la decisione querelata è stata emanata soltanto il 7 ottobre 2020. Alla luce di tali evenienze, il Tribunale concorda con la ricorrente che la SEM avrebbe dovuto optare per la procedura ampliata, ma per i motivi che la fattispecie presenta invero degli elementi non semplici per la sua definizione - ciò che ne è prova una seconda audizione dell'insorgente relativa i suoi motivi d'asilo (per una durata di 2 ore e 5 minuti, senza contare la pausa), in quanto la prima audizione del (...) agosto 2020 (di 4 ore e 15 minuti, senza contare le pause) non era stata sufficiente per chiarire tutti i fatti di causa - come pure fosse prevedibile che i tempi d'evasione in procedura celere sarebbero stati difficilmente rispettati, ciò che è avvenuto in concreto. Ciò posto, il Tribunale ritiene tuttavia, a differenza di quanto allegato dall'insorgente, che nel caso in parola la decisione dell'autorità inferiore non sia da annullare, in quanto la scelta della procedura celere piuttosto che quella ampliata, non ha

comportato per la medesima alcuna violazione del suo diritto alla difesa. La ricorrente è stata infatti rappresentata legalmente durante il corso dell'intero iter procedurale. Inoltre l'insorgente, anche se in applicazione dell'art. 10 dell'Ordinanza Covid-19 asilo, ha potuto interporre un ricorso, sufficientemente motivato e corposo, entro il termine di 30 giorni, che è lo stesso termine previsto per la procedura ampliata. L'insorgente, al di là di mere allegazioni generiche, non spiega inoltre concretamente nel gravame né quali fatti la SEM non avrebbe accertato correttamente o completamente in rapporto alla scelta della procedura, né quale pregiudizio le avrebbe arrecato la trattazione del suo caso in procedura celere piuttosto che in quella ampliata, avendo segnatamente potuto presentare tutte le sue argomentazioni con il parere al progetto di decisione della SEM, come pure successivamente con il ricorso. Per il resto, le censure sollevate nel ricorso dall'interessata, in ordine ad una valutazione parziale e non esaustiva del timore di persecuzioni future nella decisione avversata da parte della SEM, che avrebbe condotto pure ad un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente determinanti per la sua causa - in violazione quindi del principio inquisitorio - non trovano alcun fondamento. Invero, l'autorità inferiore si è espressa lungamente nella sua decisione rispetto ai motivi per i quali un timore fondato né attuale né futuro fosse stato ritenuto nel caso di specie. Ciò anche rispondendo puntualmente alle argomentazioni sollevate nel parere da parte dell'insorgente (cfr. p.to II/3 della decisione avversata). In tal senso, ancorché non esplicitamente sollevato dalla ricorrente, neppure è ravvisabile in specie una violazione del suo obbligo di motivazione (uno degli elementi del diritto di essere sentito della parte, previsto espressamente ex art. 35 PA) da parte dell'autorità resistente. Invero, essa si è espressa concretamente su tutte le circostanze che fossero rilevanti per il giudizio preso, e non era invece necessario che si pronunciasse in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte dall'insorgente (cfr. DTF 136 I 184 consid. 2.2.1, DTF 136 I 229, DTF 129 I 232 consid. 3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2006 n. 4 consid. 5, GICRA 2004 n. 38), a differenza di quanto preteso dalla ricorrente nel gravame. Pertanto non si comprendono gli assunti dell'insorgente mossi nel suo ricorso rispetto a tali punti in questione, e destituiti di ogni fondamento sono in tal senso da respingere. Agli occhi del Tribunale, tali censure sono in realtà volte piuttosto ad ottenere un apprezzamento diverso nel merito rispetto a quello dell'impugnata decisione, e pertanto, come tali verranno trattate d'appresso (cfr. infra consid. 10, 12.2 e 12.3).

E. 8.3

Ne consegue quindi che, né le censure relative all'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti determinanti da parte dell'autorità resistente - e di convesso quindi neppure la violazione del principio inquisitorio da parte della stessa - né quella inerente la violazione del suo diritto di difesa, sono destinate ad esito favorevole.

E. 9

Venendo ora al merito, il Tribunale osserva in primo luogo come l'insorgente, essendo stata posta al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 7 ottobre 2020, e non avendo ella censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo ed il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato.

E. 10

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 10.1

Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 10.2

Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

E. 10.3

Il timore di essere perseguitato presuppone inoltre l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga interviene da sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando, al momento della pronuncia della decisione, nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare

alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, pag. 129 e, a titolo esemplificativo, sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1).

E. 10.4

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, si veda quanto già sopra rilevato al consid. 7.4 in merito all'applicazione dell'art. 7 LAsi.

E. 11

Venendo ora al caso in parola, il Tribunale osserva dapprima come a ragione l'autorità sindacata ha ritenuto nella decisione querelata inverosimili sia le allegazioni secondo le quali il padre della ricorrente avesse subito un tentativo di reclutamento da parte di Al-Shabaab sia che i fatti a lei successi a causa di membri di quest'ultimo gruppo nel (...) del 2015, fossero riconducibili al fatto che il padre fosse ricercato dal predetto.

E. 11.1

L'insorgente, riguardo sia al ruolo che avrebbe avuto il padre quale militare, come pure circa le circostanze che avrebbero condotto alla sua fuga, ha rilasciato delle dichiarazioni vaghe ed a tratti pure incoerenti. Ha difatti sostenuto in un primo momento che il padre, dopo che membri di Al-Shabaab gli avrebbero proposto di entrare a far parte del gruppo armato, in quanto militare, sarebbe stato attaccato e dopo essere stato ferito sarebbe scappato dalla Somalia, ed avrebbe appreso dalla zia che si trovava in O._____ (cfr. verbale 2, D11, pag. 3). Tuttavia, poco dopo, senza alcuna spiegazione, ha sostanzialmente mutato le sue asserzioni circa la sorte che sarebbe toccata al padre affermando che dalla sorella di un'amica avrebbe appreso che il padre ed un suo fratello sarebbero stati uccisi (cfr. verbale 2, D13, pag.6). Tale affermazione è stata in parte ribadita nella successiva audizione, dove però, sorprendentemente, ha allegato che il padre sarebbe stato ucciso dai medesimi membri di Al-Shabaab che l'avrebbero in seguito stuprata (cfr. verbale 3, D25, pag. 4). Poco dopo però, la ricorrente è ritornata alla sua prima versione, allegando che il padre sarebbe stato soltanto ferito da parte del gruppo Al-Shabaab e si sarebbe dato alla fuga (cfr. verbale 3, D31, pag. 5). Soltanto allorché la funzionaria incaricata della SEM le ha fatto notare la divergenza (cfr. verbale 3, D32, pag. 5), ella ha evocato a scusante di essersi mal espressa, riferendo che colui che era stato ucciso era lo zio, non il padre, costui essendo stato ferito e scappato dal paese d'origine e rifugiatosi in O._____ (cfr. verbale 3, D32, pag. 5 e D44, pag. 6). Tale spiegazione non risulta tuttavia credibile, a fronte di discrepanze così importanti su dei punti cruciali di fatti che l'avrebbero in seguito condotta, secondo le sue asserzioni, all'espatrio. A ciò si aggiunge che la ricorrente, se dapprima ha riferito che proprio perché il padre era militare sotto il (...), Al-Shabaab avrebbe tentato di reclutarlo (cfr. verbale 2, D11, pag. 3 e verbale 3, D26, pag. 4), tuttavia, interrogata poco più avanti circa il grado che avesse il padre al militare, la richiedente ha riferito che il genitore non avrebbe concluso neppure il reclutamento (cfr. verbale 3, D27, pag. 5). Appare

quindi poco credibile, oltre al fatto che la richiedente non è neppure stata in grado di indicare a quale forza armata appartenesse il padre (cfr. verbale 3, D28, pag. 5), che miliziani di Al-Shabaab abbiano tentato di reclutare il medesimo proprio perché per breve tempo avrebbe effettuato il militare, senza alcun grado, e nel frattempo si sarebbe trasferito al villaggio con la famiglia esercitando l'attività lavorativa quale (...) (cfr. verbale 3, D26, pag. 4). Peraltro, la stessa insorgente, questionata specificatamente sul motivo per il quale avrebbero voluto reclutare il padre, si è contraddetta, riferendo un'argomentazione generica, e per nulla coerente con la pregressa ed allegata appartenenza del padre alle forze armate (cfr. verbale 3, D47, pag. 6). Alla luce di tali evenienze, il tentativo di reclutamento del padre da parte di Al-Shabaab e le circostanze a lui successe in seguito, non risultano essere verosimili.

E. 11.2

Per i motivi già sopra enucleati, neppure può essere ritenuto verosimile che la richiedente sia stata sevizata dagli uomini di Al-Shabaab a causa del fatto che l'avrebbero riconosciuta per la figlia dell'uomo da loro ferito e fuggito (cfr. verbale 2, D11, pag. 4). Inoltre, negli stessi asserti della ricorrente in riferimento a tali circostanze sono desumibili ulteriori incoerenze, che fanno maggiormente dubitare delle stesse. In primo luogo, se nell'esposizione libera dell'audizione del (...) agosto 2020, ella ha riferito di essere stata interrogata dagli uomini di Al-Shabaab circa le sue generalità e che l'avrebbero riconosciuta per la figlia dell'uomo che era loro scappato e che lavorava con il (...) (cfr. verbale 2, D11, pag. 4), invitata poco dopo nuovamente ad esporre in dettaglio l'incontro avuto con i membri di Al-Shabaab, lei ha riferito unicamente che le avrebbero chiesto chi era, dove stesse andando, e chi fosse suo padre (cfr. verbale 2, D24, pag. 8). Non ha invece in nessun modo accennato al fatto che l'avessero riconosciuta quale figlia dell'individuo che era loro sfuggito, riferendo invece che avrebbero riconosciuto la ragazza che l'accompagnava per la figlia di "(...)" (cfr. verbale 2, D24, pag. 8). In secondo luogo, come a ragione sostenuto dalla SEM nella sua decisione, l'interessata durante il primo verbale d'audizione dell'(...) gennaio 2020, non ha riferito in alcun modo che le violenze perpetrate da Al-Shabaab nei suoi confronti sarebbero state in relazione con suo padre, quanto piuttosto le ha ricondotte allo zio (...), che era (...) dell'(...) (cfr. verbale 1, p.to 7.01 segg., pag. 12). Tale evenienza mancante, a differenza di quanto sostenuto nel gravame, risulta un elemento che sostiene ancora maggiormente l'inverosimiglianza degli asserti rilasciati successivamente dalla ricorrente in relazione al padre. Invero, il fatto che ella non ne abbia neppure accennato, anche se brevemente nel corso della prima audizione - ove le è stato comunque dato sufficiente spazio per un'esposizione, seppure succinta, dei suoi motivi d'asilo (cfr. verbale 1, p.to 7.01 segg., pag. 12) - insinua perlomeno dei dubbi circa la credibilità della sua narrazione in riferimento al ruolo che avrebbe giocato la figura di suo padre nelle violenze perpetrate da Al-Shabaab.

E. 11.3

Per quanto attiene poi le asserzioni dell'insorgente in relazione al fatto che la sua famiglia fosse sempre stata perseguitata da Al-Shabaab (cfr. verbale 1, p.to 7.03, pag. 12), le uniche evenienze che due suoi zii siano stati uccisi dal gruppo succitato - a prescindere dalla loro verosimiglianza, e visto quanto invece già sopra ritenuto inverosimile per il padre dell'insorgente - non conduce difatti a ritenere che la ricorrente abbia reso credibile una possibile persecuzione riflessa nei suoi confronti. Invero, risulta come né lei, né altri suoi familiari, siano mai stati ricercati da Al-Shabaab dopo i fatti che avrebbero portato

all'uccisione degli zii, uno nel (...) e l'altro nel (...). Come lei stessa ha affermato, appare piuttosto che questi ultimi siano stati presi di mira da parte di Al-Shabaab, poiché non avrebbero dato seguito alle loro richieste (cfr. verbale 1, p.to 7.03, pag. 12; verbale 2, D11, pag. 3), ma non che abbiano in seguito compiuto delle ritorsioni nei confronti di altri membri famigliari, una volta che avrebbero eliminato gli zii. Pertanto, una persecuzione riflessa nei suoi confronti da parte del gruppo di Al-Shabaab può essere esclusa, anche nel caso di un suo ritorno in patria.

E. 11.4

Infine, neppure appaiono verosimili le circostanze che ella ha addotto in relazione ad alcuni maltrattamenti della zia in seguito alle violenze da lei subite, come pure che quest'ultima le volesse far contrarre un matrimonio forzato a seguito delle medesime (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 8), per la contraddittorietà delle sue dichiarazioni in merito. Ella ha difatti inizialmente affermato che non avrebbe potuto più eseguire le faccende domestiche, e ciò avrebbe dato fastidio a sua zia (cfr. verbale 2, D11, pag. 5), mentre che successivamente, in modo incoerente, ha invece addotto che la zia non glieli avrebbe più lasciate fare, poiché la riteneva "sporca" e per questo non avrebbe più dovuto toccare nulla (cfr. verbale 3, D18, pag. 4). Tale contraddizione, appare di rilievo se confrontata con quanto da lei asserto nella seconda audizione. Invero, sarebbe stato proprio il fatto che ella non riusciva più ad eseguire i lavori domestici, a fondamento della diatriba che ci sarebbe stata anche in presenza del fratello, che avrebbe preso le sue parti, e che avrebbe condotto sua zia a buttarli fuori di casa (cfr. verbale 2, D11, pag. 5). Inoltre, poco dopo ha ulteriormente modificato i suoi precedenti asserti, riferendo che, avendo la mano ferita, non avrebbe più potuto preparare il cibo, ma dando ad intendere che avrebbe continuato a sbrigare le altre faccende domestiche (cfr. verbale 2, D31, pag. 9). Anche la versione del motivo che l'avrebbe condotta a lasciare l'abitazione della zia, risulta in contrasto con quanto riferito nel corso della prima audizione, ove ella ha invece ricondotto tale evento al fatto che la zia volesse farle sposare un uomo molto più anziano di lei (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 8). La predetta evenienza, è però a sua volta discrepante, con quanto sostenuto successivamente dall'insorgente, ove ha negato che la zia le volesse far sposare il medesimo, in quanto neppure lui l'avrebbe più voluta (cfr. verbale 2, D15, pag. 6).

E. 11.5

Alla luce delle pregresse considerazioni, parte delle allegazioni in materia d'asilo dell'insorgente non possono essere ritenute verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi.

E. 12

Proseguendo nell'analisi, occorre determinare se le ulteriori allegazioni dell'insorgente, siano rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 12.1.1

Per quanto attiene gli atti perpetrati nei suoi confronti da Al-Shabaab (di violenze fisiche e sessuali), il Tribunale rileva dapprima che gli stessi non sono messi in dubbio, come del resto neppure l'ha fatto l'autorità inferiore, vista la descrizione dettagliata, coerente - salvo gli elementi già sopra considerati riguardo al padre (cfr. consid. 11.1 e 11.2) - nonché sentita, che ha fornito la ricorrente. Tali eventi drammatici e cruenti, che non si vogliono in questa sede in alcun modo minimizzare, erano avvenuti secondo le sue asserzioni nel mese di (...) del 2015 (cfr. verbale 1, p.to 7.01 seg., pag. 12). Sino al suo espatrio, avvenuto il (...) 2015 (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 10), ella ha riferito di non avere più visto tali uomini

facenti parti del gruppo armato precitato (cfr. verbale 2, D37, pag. 10), che tra l'altro non conosceva e non aveva mai visto prima (cfr. verbale 2, D38, pag. 10; verbale 3, D35, pag. 5), malgrado avesse continuato ad abitare presso la zia (...) sino ad un mese prima il suo espatrio. Inoltre, nel corso della sua prima audizione, ella ha ricondotto il suo espatrio al fatto di non poter frequentare la scuola né vivere in pace, senza tuttavia accennare ad un suo timore nei confronti di Al-Shabaab (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 12), come invece ha addotto successivamente (cfr. verbale 3, D21 segg., pag. 4 e D50, pag. 7). A fronte di tali circostanze, v'è quindi da concludere che, al momento dell'espatrio della ricorrente dal suo Paese d'origine, non vi era più oggettivamente per la ricorrente un timore fondato di essere esposta a delle ritorsioni o pregiudizi seri rilevanti in materia d'asilo da parte del gruppo armato Al-Shabaab. In relazione poi al matrimonio forzato che la zia (...) le avrebbe voluto far contrarre con un parente del marito, dalle stesse affermazioni dell'insorgente, se ne desume che dopo il (...) del 2015, non era più nei programmi e nelle intenzioni né della zia, come neppure dell'uomo che l'avrebbe dovuta sposare (cfr. verbale 2, D15, pag. 6), viste le violenze a lei successe. Lei stessa, nel medesimo colloquio, ha d'altronde ricondotto la sua partenza dal Paese d'origine unicamente alle problematiche avute con Al-Shabaab (cfr. verbale 2, D11, pag. 5). Anche le molestie che le avrebbe fatto subire l'uomo con il quale avrebbe dovuto contrarre il matrimonio, per quanto abiette e deplorable, dopo il (...) del 2015 appaiono essere cessate, visto che il medesimo non era neppure più interessato a sposarla. Pertanto le medesime non risultavano più attuali al momento della partenza dal Paese d'origine della ricorrente. Proseguendo nell'analisi, le evenienze da lei addotte di insulti e maltrattamenti ricevuti da parte di coetanei come pure dalla zia paterna successivamente alle violenze subite, non appaiono d'un canto raggiungere un'intensità sufficiente ai sensi dell'art. 3 LAsi, e d'altro canto neppure risultavano essere più attuali al momento dell'espatrio dell'insorgente. Invero ella, non appena si è rifugiata presso un'amica, ove è rimasta per un mese prima del suo espatrio, non ha più allegato di aver subito alcuna persecuzione in tal senso (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 8; verbale 2, D11, pag. 5).

E. 12.1.2

Per tutto quanto sopra rilevato, si ritiene pertanto che al momento del suo espatrio, la ricorrente non fosse esposta a delle persecuzioni imminenti e gravi rientranti nella definizione di cui all'art. 3 LAsi.

E. 12.2.1

La ricorrente ha inoltre addotto in corso di procedura di temere, nel caso di un suo ritorno in Somalia, di dover subire degli atti ritorsivi da parte di Al-Shaebab, nel senso che ha paura che i membri dello stesso gruppo che le avrebbero fatto subire le violenze sessuali possano cercarla ed ucciderla (cfr. verbale 3, D21 segg., pag. 4 e D50, pag. 7). Poiché però già prima del suo espatrio ella non è stata ricercata dai medesimi, appare essere ancor meno verosimile che ella, pure dopo diversi anni, venga cercata e perseguitata dagli stessi in caso di ritorno in Somalia. Un rischio di seri pregiudizi, mirati alla sua persona, da parte di Al-Shabaab nel caso di un suo ritorno in Somalia, non risulta pertanto essere attuale.

E. 12.2.2

Infine, proprio perché nel frattempo la ricorrente è divenuta maggiorenne e si è sposata, né un matrimonio forzato, né insulti e maltrattamenti da parte dei suoi ex coetanei appaiono essere dei rischi fondati per la ricorrente nel caso di un suo ritorno in patria. Peraltro, i

maltrattamenti e gli insulti da parte della zia (...), già al momento della sua partenza da casa sua erano cessati, e quindi neppure da questo profilo, sempre che la ricorrente non ritorni a casa di quest'ultima, vi è da temere che ella rischi nuovamente di dover subire delle angherie. Per quanto poi attiene l'eventuale stigmatizzazione da parte della società dell'insorgente, viste le violenze subite, come allegato nel gravame dalla medesima, le stesse non appaiono neppure essere in alcun modo oggettivamente fondate, in quanto la ricorrente nel frattempo ha avuto un percorso migratorio specifico, si è sposata e, al di fuori dei suoi famigliari stretti, non appare vi siano ulteriori persone a conoscenza delle evenienze concrete a lei successe da parte di membri di Al-Shabaab. Inoltre, ella spostandosi eventualmente dal suo luogo d'origine, potrà senz'altro evitare ogni contatto anche con gli eventuali terzi o famigliari a conoscenza di tali eventi. Pertanto, neppure dei pregiudizi seri in tal senso appaiono essere concretamente fondati. Per quanto infine attiene le asserzioni ricorsuali circa le reazioni che il marito dell'insorgente come pure il clan di quest'ultimo potrebbero avere sapendo delle violenze subite dalla ricorrente da parte di Al-Shabaab - peraltro si osserva in tale contesto come la stessa ricorrente ritenga probabile che il marito sappia che ella abbia subito delle violenze, anche se lei le riferisce alla L. _____ (cfr. verbale 2, D36, pag. 10) - non essendo in alcun modo concretizzate e sostanziate, risultano delle mere supposizioni senza alcun fondamento, e per questo motivo il Tribunale non intende procedere oltre nel loro esame.

E. 12.2.3

Infine il Tribunale osserva che la ricorrente ha negato di avere mai avuto delle problematiche con le autorità statali somale (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 12), e non ha inoltre mai allegato che le stesse o dei terzi l'abbiano personalmente e direttamente perseguitata in ragione della sua appartenenza al gruppo degli E. _____. Quest'ultimo è spesso catalogato come gruppo minoritario, formante però una comunità meglio considerata e generalmente integrata ai clan tra i quali vive. Invero i membri di tale gruppo etnico, sono ritenuti conoscitori della religione e beneficiano per questo di un certo prestigio. Anche se i medesimi possono essere l'oggetto di discriminazioni generali, non v'è tuttavia luogo di ritenere una persecuzione collettiva contro i medesimi ai sensi della giurisprudenza (cfr. per la nozione di persecuzione: DTAF 2014/32 consid. 7.2; Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation [ACCORD], [...], [...], consultato il 20 novembre 2020; Landinfo, [...], consultato il 20 novembre 2020; SEM, Focus Somalia: Clans und Minderheiten, 31.05.2017; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-223/2017 del 20 febbraio 2017 consid. 3.2).

E. 12.2.4

Ne consegue che, in complesso, non sussista un timore fondato (per dei motivi di fuga specifici della condizione femminile) per la ricorrente di essere esposta a dei seri pregiudizi nel caso di un suo ritorno in patria.

E. 12.3

Visto quanto sopra, il Tribunale considera che la giurisprudenza pubblicata nella DTAF 2014/27, riguardo ai motivi di fuga specifici alla condizione femminile in relazione con la Somalia, non risulta applicabile in specie, in assenza di un rischio concreto e fondato di una persecuzione futura attuale in caso di un suo rimpatrio. Non v'è quindi neppure l'esigenza di esaminare la possibilità per la ricorrente di ottenere una protezione effettiva ed efficace nel caso particolare, che sia da parte di un membro maschile della sua famiglia - in particolare

del marito - che da parte del suo clan o delle autorità somale, come neppure della possibilità di trovare un luogo di rifugio interno (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-2309/2018 del 14 aprile 2020 consid. 4.4). Infine, alla luce di quanto già considerato neppure può essere seguita l'argomentazione della ricorrente circa l'esistenza di "motivi imperativi", anche con riguardo al suo stato valetudinario - in quanto in particolare affetta da un disturbo post-traumatico da stress (cfr. p.to 10, pag. 15 del ricorso e l'allegato F2 del 14 ottobre 2020 al ricorso; cfr. anche gli atti SEM n. 72/3, 76/2, 82/2, 87/2, 110/2) nel suo caso ("gravi motivi" ai sensi dell'art. 3 LAsi in relazione con l'art. 1C cifra 5 cpv. 2 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 [RS 0.142.30]; cfr. anche DTAF 2007/31 consid. 5.4 con ulteriori riferimenti), visto che le persecuzioni dichiarate dall'insorgente non provenivano dallo Stato somalo, bensì da parte di terze persone o da attori non statali (per quanto attiene i miliziani islamisti di Al-Shabaab). Inoltre, come già sopra rilevato, già al momento della partenza dal Paese d'origine, il pericolo di persecuzione non sussisteva più, ciò che differenzia il suo caso dalla sentenza del Tribunale citata nel ricorso dall'interessata, dove invece quest'ultimo era stato riconosciuto (cfr. sentenza D-6301/2018 del 23 aprile 2020 consid. 6; cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-4173/2020 del 18 settembre 2020 consid. 7.3; cfr. anche Posse-Ousmane/Progin-Theuerkauf, in: Amerelle/Nguyen [ed.], Code annoté de droit des migrations, Vol. IV: Loi sur l'asile [LAsi], Berna 2015, p.to 2.3.2, pag. 19 seg. ed in particolare p.to 23, pag. 20 ad art. 3 LAsi).

E. 13

Ne discende che la SEM, con la decisione avversata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 14

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 15

Da ultimo, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 16

La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'extradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.